



Aminta srl
Corso Correnti 58/a
10136 Torino
Tel. 011 352121
Fax 011 3299805
www.amintabroker.com

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

SEZIONE A (ex modello 7A) - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

1. Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Sezione B - ex allegato 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
2. Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
3. Sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
4. Informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
5. Consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
6. Possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - c) denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE B (ex modello 7B) - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul Broker che intermedia il contratto

1.1 Dati relativi all'intermediario persona fisica:

<i>Cognome e nome</i> RUSSO ROBERTO		<i>Qualifica</i> <i>Responsabile dell'attività di intermediazione</i>
<i>Iscrizione al Rui</i>		
<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>sezione</i>
B000013775	01.02.2007	B

1.2 Dati relativi all'intermediario persona giuridica per la quale è svolta l'attività di intermediazione

Ragione sociale	AMINTA S.r.l.		
Sede legale ed operativa	C.so Correnti 58/a – 10136 Torino		
Telefono	011 352121	Fax	011 3299805
Mail – PEC – Sito Internet	aminta@amintabroker.com - direzione@pec.amintabroker.com - www.amintabroker.com		
Iscrizione al Rui			
<i>Numero</i>	<i>data</i>	<i>sezione</i>	
B000059134	25 maggio 2007	B - Broker	

1.3 I dati identificativi e di iscrizione dell'Intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito ISVAP : www.isvap.it – Autorità competente alla vigilanza: ISVAP Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA .

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

2.1 *Informazioni generali*

Si precisa che:

- a) il soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o AMINTA SRL NON SONO DETENTORI di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b) NESSUNA Impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o di AMINTASRL;
- c) con riguardo al contratto proposto AMINTA SRL dichiara di: **essere in assenza di obblighi contrattuali che le impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. Il cliente ha quindi il diritto di chiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali AMINTA SRL ha o potrebbe avere rapporti di affari;**

2.2 *Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per i contratti RCA*

In conformità al regolamento ISVAP n. 23 del 9/05/2008, vista l'elevata quantità dei rapporti di libera collaborazione in essere fra AMINTA SRL e le Imprese e/o Agenzie di assicurazione, la lista delle stesse con le quali AMINTA SRL ha in essere rapporti di libera collaborazione con specificato per ciascuna di esse le provvigioni riconosciute nelle polizze di responsabilità civile auto è disponibile nell'**Allegato 1** che può essere consultato e ne può essere richiesta copia presso il nostro ufficio.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

3.1 *Informazioni generali*

- a) Ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) L'attività di intermediazione è garantita da una **polizza di assicurazione della responsabilità civile**, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- c) Il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al **"Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione"** istituito presso la **CONSAP**, Via Yser n. 14 - 00198 Roma - tel. 06 857961, per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto di farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto: sempre il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre reclamo all'ISVAP;

3.2 *Denominazione sociale delle Imprese di assicurazione* con le quali AMINTA SRL ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi si rimanda all'Allegato 1 come da punto 2.2

3.3 *Denominazione sociale delle Agenzie di assicurazione* con le quali AMINTA SRL ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi si rimanda all'Allegato 1 come da punto 2.2

3.4 *Nota importante per il Contraente e per l'Assicurato*

In caso di sussistenza dell'accordo con l'impresa o con l'agenzia, ratificato dall'impresa , in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi	In caso di mancanza dell'accordo con l'impresa o di sussistenza dell'accordo con l'agenzia NON ratificato dall'impresa , in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi
Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker od ai suoi collaboratori, ai sensi dell'articolo 118 del d. lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.	Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'articolo 118 del d. lgs. 209/2005 NON ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente NON impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
	In tal caso, l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa